



## COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO - MAGLIANO  
VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE  
DELL'ANGELO

Via Cesine - 84069 ROCCADASPIDE (SA)  
Tel 0828 941000 - 941132 - Fax 0828 947514  
protocollo@pec.cmcalore.it

### AREA TECNICA E FINANZIARIA FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

Prot. n. **2653**

Roccadaspide li **18 APR 2024**

## PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO

**OGGETTO:** Legge regionale n.11 del 7 maggio 1996, art 23 e dell'art. 143 del Regolamento Regionale n.3/2017 - Richiesta autorizzazione in sanatoria per lo svincolo idrogeologico - Progetto di Accertamento di conformità di un fabbricato ubicato in via Tana di Volpe n. 21 in agro del comune di Albanella (SA), al foglio n.37 p.lla n. 689 - Richiedente: Sig.ra Maraio Sofia.

### IL DIRIGENTE

**VISTE** le Leggi regionali n.11 del 7 maggio 1996 e n.14 del 24 luglio 2006, in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo;

**VISTO** l'art 23 c.1 della Legge regionali n.11 del 7 maggio 1996 e ss.mm.ii., con il quale si stabilisce che gli interventi di movimento terra in aree sottoposte a vincolo idrogeologico devono essere autorizzate dagli Enti Delegati (Comunità Montana e Provincia);

**VISTO** il Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come modificato dai successivi regolamenti regionali n.8/2018 e n2/2020, con il quale si dettano norme operative per la tutela e la gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale, affidando agli Enti delegati di cui alla L,R.11/96 i compiti di verifica, autorizzazione e controllo sugli interventi di taglio dei boschi e sugli interventi che riguardano lo svincolo idrogeologico;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 143 del suddetto Regolamento Regionale n. 3/2017;

**VISTA** l'istanza, prot. 3904 del 03.04.2024, pervenuta per il tramite del Comune di Albanella, a firma della Sig.ra Maraio Sofia, nata ad Albanella (SA) il 12.12.1970 ed ivi residente alla via Tana di Volpe n. 21, *in qualità di proprietaria*, intesa ad ottenere, ai sensi della legge regionale n.11 del 7 maggio 1996 art 23, il rilascio dell'autorizzazione dello svincolo idrogeologico per i *Lavori di Accertamento di conformità di un fabbricato* ubicato in via Tana di Volpe n. 21 *in agro* del comune di Albanella (SA), al foglio n.37 p.lla n. 689;

**RILEVATO** che il competente Ufficio dell'Area Tecnica e Finanziaria di questo Ente, per rilasciare il parere sull'autorizzazione di cui sopra, ha attivato il procedimento di istruttoria durante il quale sono stati esaminati i documenti presentati ed è stato ritenuto opportuno effettuare preliminarmente il sopralluogo tecnico in data 09/04/2024 sul sito dove dovranno essere realizzati i lavori al fine di verificare lo stato dei luoghi;

**VISTO** il verbale n. 28/2024 redatto, in data 18/04/2024, dal Tecnico incaricato con il quale, a conclusione dell'istruttoria di cui innanzi, si esprime il *parere favorevole* al rilascio dell'autorizzazione per i lavori da realizzare e descritti con la documentazione tecnica acquisita ed allegata alla domanda in oggetto, nel quale viene dato atto, tra l'altro:

**che** dagli atti e dagli elaborati progettuali allegati alla suddetta pratica, *trasmessi su supporto informatico*, a firma dell' Arch. Sofia Cerruti, si evince che:

- *l'immobile è stato oggetto di rilascio di Permesso di Costruire n.30 del 06/11/2003 in Variante alla Concessione Edilizia n. 2140/03 riguardante la "Ristrutturazione e realizzazione di una copertura di un fabbricato". Tuttavia, rispetto al progetto approvato sono state realizzate, successivamente al rilascio del già citato Permesso a costruire e precisamente nel mese di dicembre dell'anno 2017*

*(cfr. dichiarazione del committente allegata), opere in difformità allo stesso che hanno riguardato il piano terra e il sottotetto;*

- *la geometria dell'area di sedime del fabbricato, in particolare della parete rivolta a nord-est, nonché l'altezza dei locali al piano terra che è 3,70 metri anziché 3,80 metri nel locale ricovero autoveicoli e attrezzi (vani che costituiscono superficie accessoria ai sensi dell'art. 11 bis delle N.T.A. e dell'art. 7 del R.U.E.C.) e 3,60 metri negli ambienti che ospitano cucina e soggiorno; infine, sempre al piano terra, lievi modifiche della distribuzione dei locali interni con una diversa disposizione dei tramezzi e di alcune aperture verso l'esterno (finestre e porte) rispetto al progetto presentato e assentito nel 2003.*
- *al piano sottotetto le modifiche riguardano la geometria della copertura, tipologicamente sempre a doppia falda ma che, rispetto al progetto del 2003, ha un'altezza del colmo pari a 3,60 metri anziché 2,70 metri; mentre l'altezza perimetrale a entrambi i lati risulta pari a 1,85 metri anziché 0,60 metri. Tale altezza ha permesso l'apertura di finestre al posto degli abbaini così come indicato nel progetto approvato nel 2003.*
- *in merito alla compatibilità urbanistica, il progettista afferma che: dalle verifiche effettuate l'intervento edilizio realizzato dalla richiedente risulta conforme alla disciplina urbanistica vigente all'atto della richiesta dell'accertamento di conformità (PUC approvato con Delibera di C.C. n. 32 del 21/11/2017). Pertanto, si ritengono soddisfatte le prescrizioni di cui articolo 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – "Accertamento di Conformità" – ai fini del rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria di cui al presente progetto.*

**che** nella relazione geologica e di svincolo idrogeologico allegata alla suddetta pratica, trasmessa su supporto digitale, a firma del Dr. Geol. Fabio Di Feo, si dichiara che:

- *i lavori previsti non hanno apportato sostanziali variazioni dell'attuale conformazione orografica dell'area, né tanto meno hanno creato neo superfici esposte ad elevata pendenza, potenziali sedi d'innesto di movimenti franosi, e quindi determinare un aumento della pericolosità da frana;*
- *l'area è moderatamente stabile dal punto di vista geomorfologico;*
- *non saranno indotti fenomeni di denudazione;*
- *non saranno indotte modifiche nella circolazione delle acque sia superficiali che sotterranee, inoltre, le acque piovane saranno convogliate in un fosso di scolo esistente e da questo nell'impluvio naturale esistente;*
- *l'aumento di carico sui terreni di fondazione non sarà tale da creare disequilibri nella stabilità dell'area che potrebbero cagionare danni a cose e persone;*
- *gli eventuali terreni movimentati per la realizzazione delle opere in progetto, saranno totalmente riutilizzati attraverso una corretta ripartita negli stessi lotti interessati di conseguenza non vi saranno materiali in esubero oggetto di eventuale trasporto a rifiuto*

**che** l'area di intervento, così come dagli elaborati cartografici, allegati alla suddetta relazione geologica, *non rientra in alcuna fascia fluviale e/o pericolosità da alluvione, non rientra in aree a rischio idraulico, mentre è classificata in area a rischio da frana Rutr1 ed a pericolosità da frana Putr1 del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico redatto dall'ex Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele oggi confluita nell' A.D.B. Distrettuale dell'Appennino Meridionale;*

**che** lo studio geologico e di compatibilità geologica è stato eseguito nel rispetto del Testo Unico Coordinato delle Norme di Attuazione del PSAI, degli artt. 13,21 redatte dall'Autorità di Bacino competente, così come asseverato dal Dr. Geol. Fabio Di Feo.

**che** i terreni di cui sopra ricadono in area sottoposta a vincolo idrogeologico;

**che** l'area d'intervento non ricade in aree protette di interesse nazionale e/o Regionali;

**che** l'area d'intervento non ricade in aree della Rete Natura;

**che** i lavori, così come prospettati in progetto, non alterano l'equilibrio idrogeologico

#### **ACCERTATO:**

- **che** è avvenuta la pubblicazione dell'istanza e del relativo progetto tecnico all'albo pretorio del comune di Albanella per quindici giorni dal 12/03/2024 al 27/03/2024 (come da relata di pubblicazione del Comune di Albanella prot. 3899 del 03.04.2024 allegata all'istanza), e che in tal modo è stata rispettata la disposizione di cui all'art. 143 c. 8 del Reg. Reg. 3/2017;
- **che** la Sig.ra Maraio Sofia ha allegato la dichiarazione e la visura catastale che attesta la titolarità del fabbricato con il corrispondente terreno interessato dalla richiesta in premessa, in catasto al Comune di Albanella, foglio 37, particella n. 689;

- **che** la Sig.ra Maraio Sofia ha effettuato il versamento di euro 150,00 per Diritti di segreteria, in favore della Comunità Montana Calore Salernitano, come da ricevuta del 09.03.2024 allegata all'istanza;

### AUTORIZZA

la Sig.ra Maraio Sofia, nata ad Albanella (SA) il 12.12.1970 ed ivi residente alla via Tana di Volpe n. 21, *in qualità di proprietaria* degli immobili, all'esecuzione in sanatoria dei *Lavori di Accertamento di conformità di un fabbricato* ubicato alla via Tana di Volpe n. 21 in agro del comune di Albanella (SA);

### PRECISA

- 1) **che** la presente autorizzazione viene rilasciata nei soli riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi della legge regionale n.11 del 7 maggio 1996, art. 23 e dell'art. 143 del Regolamento Regionale n.3/2017, salvo diritti di terzi e l'osservanza di altre leggi urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali;
- 2) **che** sono a carico del *soggetto autorizzato* tutti gli eventuali danni che dovessero derivare alle proprietà pubbliche e private, a persone o cose in dipendenza dei lavori di che trattasi;
- 3) **che** la presente autorizzazione non esime il *soggetto autorizzato* dal richiedere tutti gli altri specifici nulla- osta e/o pareri prescritti dalle vigenti leggi;
- 4) **che** la presente autorizzazione viene altresì subordinata al rispetto rigoroso delle seguenti prescrizioni:
  - *i lavori devono essere eseguiti in conformità agli elaborati tecnici a corredo dell'istanza e secondo quanto previsto dalla relazione tecnica dell'Arch. Sofia Cerruti, acquisita agli atti e munita dell'apposito visto d'istruttoria;*
  - *i lavori devono essere eseguiti nel rispetto di tutte le prescrizioni e le indicazioni di cui alla relazione geologica a firma del Dr. Geol. Fabio Di Feo, acquisita agli atti e munita dell'apposito visto d'istruttoria;*
  - *i lavori di movimento terra devono essere limitati a quelli strettamente necessari per i lavori in oggetto rispettando i profili longitudinali e le pendenze di progetto così come indicate nelle cartografie allegate;*
  - *eventuali materiali di risulta, non riutilizzabili in loco, devono essere allontanati e depositati in discariche appositamente autorizzate e/o trattati a norma di legge;*
  - *le acque piovane, quelle superficiali e quelle di infiltrazioni comunque presenti nella zona devono essere raccolte e smaltite come da progetto, così come specificati nella planimetria elaborata dal Dr. Geol. Fabio Di Feo;*
  - *il terreno vegetale ed il pietrame risultante dallo scavo, deve essere riutilizzato in loco;*
  - *le opere e/o manufatti idonei alla raccolta e smaltimento delle acque superficiali al fine di non creare condizioni predisponenti a dissesti idrogeologici devono essere sempre in perfetta efficienza con opportune e periodiche manutenzioni.*

F.to Il Dirigente  
Dott. Aldo CARROZZA

